

• LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 SEZIONE SESTA CIVILE  
 SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi  
 Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide  
 - Presidente - Dott. FRASCA Raffaele -  
 Consigliere - Dott. SESTINI Danilo - rel.  
 Consigliere - Dott. GRAZIOSI Chiara -  
 Consigliere - Dott. POSITANO Gabriele -  
 Consigliere - ha pronunciato la seguente:  
 ORDINANZA sul ricorso 28888-2016 proposto  
 da: D.F.L., CA.CA., D.F.M., in qualità di eredi di  
 D.F.S., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, n.1,  
 presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO DICKMANN, rappresentati e difesi  
 dall'avvocato DARIO DE LANDRO; - ricorrente - contro CI.MO.,  
 P.P., C.P., M.G., PI.CU., F.C.; -  
 intimati - avverso la sentenza n. 2092/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,  
 depositata il 23/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di  
 consiglio non partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.  
 Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

• **Fatto**

RILEVATO

che:

D.F.L., CA.Ca. e D.F.M., quali congiunti ed eredi del giovane D.F.S., ucciso nel (OMISSIS) da un "commando" di camorristi, convennero in giudizio i responsabili dell'omicidio chiedendo il risarcimento dei danni subiti iure proprio e, con successivo atto di intervento volontario, il risarcimento del danno loro spettante iure hereditatis, in relazione al pregiudizio morale subito dal loro congiunto;

il Tribunale riconobbe agli attori il risarcimento dei danni richiesti iure proprio, rigettando invece la domanda relativa ai danni subiti dal deceduto;

avverso la sentenza della Corte di Appello, che ha rigettato il loro gravame, ricorrono per cassazione i D.F. e la CA., affidandosi ad un unico motivo, cui non resistono gli intimati.

• **Diritto**

CONSIDERATO

che:

con l'unico motivo (che si assume genericamente "rientrante nella previsione di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), punto 3"), i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia erroneamente richiamato [Cass., S.U. n. 15350/2015](#) in punto di danno tanatologico, rilevando che, nel caso era stato richiesto il "danno catastrofico" per la sofferenza psichica patita dalla vittima nel tempo intercorso fra l'inizio dell'aggressione omicida e la morte, tempo in cui il giovane si era reso conto della propria fine imminente e aveva cercato rifugio in uno chalet vicino.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte ha escluso la sussistenza del presupposto fattuale richiesto per l'insorgenza del danno catastrofico, costituito dall'acquisizione della consapevolezza della propria morte imminente; ha, infatti, affermato che "in punto di fatto, la tesi degli appellanti non trova pieno conforto negli atti prodotti", dovendosi ritenere, "in

manca di ricostruzioni fattuali più precise, che l'azione omicida è stata istantanea, essendo durata solo pochi secondi" e che, pertanto, "l'evento morte, nel senso di cessazione della funzione vitale consapevole, è, poi, sopraggiunto istantaneamente";

peraltro, insistendo nell'affermazione di una maggiore durata dell'azione omicidiaria, i ricorrenti non individuano alcun error in iure in cui sarebbe incorsa la sentenza, ma finiscono con sollecitare un'inammissibile rivisitazione dei fatti (ciò facendo - peraltro - in totale difetto di autosufficienza, in quanto non trascrivono il contenuto delle sentenze di condanna penale da cui risulterebbe una diversa modalità dell'agguato);

in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater.

- **PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2017